

IL CONTROLLO COSTANTE, LA COMUNICAZIONE AL MEF E LE SOS

Simone Nepote

15 novembre 2022

IL CONTROLLO COSTANTE

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: ...

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. ...

Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: ...

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. ...

IL CONTROLLO COSTANTE

Le Linee Guida predisposte dal CNDCEC (maggio 2019), aventi valenza meramente esemplificativa delle Regole Tecniche (gennaio 2019), stabiliscono **la periodicità del controllo costante commisurata al grado di rischio effettivo** individuato:

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
Non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.
È opportuno documentare il controllo costante effettuato periodicamente (vd. Modello AV.7).

IL CONTROLLO COSTANTE













La verifica e l'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute

- ✓ verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni circa l'attività svolta dal cliente, i prodotti e i servizi commercializzati e l'area di destinazione e, se del caso, acquisire i dati aggiornati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente.

L'analisi delle operazioni compiute dal cliente

- ✓ la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli è stato assegnato;
- ✓ che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- ✓ che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente, restino coerenti con le informazioni acquisite.

IL CONTROLLO COSTANTE

-  Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
-  Tipologia delle prestazioni richieste dal cliente nel corso del rapporto
-  Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
-  Frequenza delle operazioni in contante
-  Frazionamento delle operazioni
-  Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
-  Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
-  Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
-  Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
-  Presenza di uno o più indicatori di anomalia contenuti nel DM 16 aprile 2010
-  Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
-  Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF

INDICATORI DI ANOMALIA D.M. del 16.4.2010 Minist. della Giustizia

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

...

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.

2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.

3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

INDICATORI DI ANOMALIA D.M. del 16.4.2010 Minist. della Giustizia

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

...

7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale -soprattutto se effettuate per importi consistenti- di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.

.....

INDICATORI DI ANOMALIA D.M. del 16.4.2010 Minist. della Giustizia

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

8.1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.

8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

...

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

INDICATORI DI ANOMALIA D.M. del 16.4.2010 Minist. della Giustizia

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

INDICATORI DI ANOMALIA D.M. del 16.4.2010 Minist. della Giustizia

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

...

21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

...

28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulativi.

Modelli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007


- Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - **Operatività connessa con illeciti fiscali**
- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 - **Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare**
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 - **Operatività con carte di pagamento**
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 - **Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust**
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 - **Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse**
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - **Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring**
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 - **Operatività riconducibile all'usura**
- Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 - **Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing**
- Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 - **Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici**
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 - **Frodi informatiche**
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 - **Conti dedicati**
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 - **Imprese in crisi e usura**

Quaderni antiriciclaggio - Collana analisi e studi


- N. 19 - Le PA nel sistema di prevenzione del riciclaggio – 26 settembre 2022
- N. 18 - Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID 19 - 28 marzo 2022
- N. 17 - Il profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia - 04 marzo 2022
- N. 16 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 17 giugno 2021
- N. 15 - Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere - 07 dicembre 2020
- N. 13 - L'uso di contante e il riciclaggio: un'analisi del caso italiano su dati disaggregati - 31 luglio 2019
- N.11 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 09 luglio 2018
- N.10 - Come le statistiche bilaterali sul commercio estero possono aiutare a individuare i flussi finanziari illegali - 14 giugno 2018
- N.8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio - 21 luglio 2017
- N. 7 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 30 dicembre 2016
- N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento - 20 dicembre 2016
- N. 5 - Anomalie nell'utilizzo del contante e riciclaggio: un'analisi econometrica a livello comunale - 28 gennaio 2016
- N. 2 - Casistiche di riciclaggio - 29 aprile 2015
- N. 1 - Flussi finanziari verso i paradisi fiscali: determinanti e anomalie - 24 novembre 2014

IL CONTROLLO COSTANTE

*Qualora si rilevassero **situazioni di criticità...***



*Incontro di approfondimento
con il cliente*



*Verificare l'origine dei fondi
impiegati nell'operazione*




*Annotare le informazioni acquisite dal cliente
durante gli incontri di approfondimento e
corredarle, se del caso, delle proprie
considerazioni*


IL CONTROLLO COSTANTE

Sulla base del risultato del controllo svolto:

 **aggiornare** il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione

 **mantenere** il profilo di rischio ed il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato

oppure

 **modificare** il profilo di rischio effettivo e conseguentemente la tipologia di adeguata verifica da applicare al cliente (*semplificata, rafforzata, ordinaria*) e la periodicità del controllo costante

COMUNICAZIONE AL MEF

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

Art. 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. ...

3 bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 ... sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023*, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro*. ...

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. ...

*** Il Decreto "Aiuti-quater" approvato dal Governo lo scorso 10 novembre, ha previsto un aumento del tetto al contante stabilendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'incremento della soglia dai 1.000 euro attualmente previsti a 5.000 euro.**

COMUNICAZIONE AL MEF

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

Art. 1 - Definizioni

Co. 2, lett. v) operazione frazionata:

Un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

COMUNICAZIONE AL MEF

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 ... ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione ... e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.



COMUNICAZIONE AL MEF

La procedura del Manuale Antiriciclaggio ODCEC Torino:



al momento del conferimento dell'incarico, **il cliente deve essere informato** sia dei divieti posti dalla normativa antiriciclaggio sia dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni



i collaboratori e i dipendenti addetti alla contabilità devono, con cadenza periodica (almeno una volta ogni tre mesi) effettuare:

- (i) controllo del mastro di contabilità ordinaria acceso al conto “cassa” allo scopo di individuare eventuali operazioni di importo superiore ai limiti di legge;
- (ii) verifica delle fatture annotate in contabilità semplificata di importo superiore alla soglia di legge recanti l'indicazione di pagamento in contanti



le violazioni riscontrate dal personale di studio, devono essere dettagliatamente comunicate in forma scritta al professionista con allegata la documentazione probatoria

COMUNICAZIONE AL MEF

Il professionista che ha notizia di violazioni alle disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante **provvede, entro trenta giorni dalla notizia, alla comunicazione al MEF:**

- ➔ redatta in forma libera e inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC alla competente Ragioneria territoriale dello Stato
- ➔ inviata alla Ragioneria territoriale dello Stato mediante l'applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni anti riciclaggio) disponibile online sul sito del MEF, previo accreditamento

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35 (SOS), non sussiste l'obbligo di comunicazione al MEF

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Con riguardo all'ambito territoriale del
Piemonte e della Valle d'Aosta

Per i rilievi di ammontare inferiore a 250 mila euro:
Torino Via Sebastiano Grandis 14, CAP 10121
rts-to.rgs@pec.mef.gov.it

Per i rilievi di ammontare superiore a 250 mila euro
Genova Via Urbano Rella 8, CAP 16151
rts-ge.rgs@pec.mef.gov.it

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA – Art. 35 D.Lgs 231/2007

QUANDO IL PROFESSIONISTA

... (???) SOSPETTA...

HA RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE

Siano in corso

Siano state compiute

o tentate

**OPERAZIONI DI RICICLAGGIO o DI FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO o CHE IMPIEGANO FONDI PROVENIENTI DA
ATTIVITÀ CRIMINOSA**



PRIMA! DI COMPIERE L'OPERAZIONE DEVE
INVIARE ALLA **UIF** LA SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 comma 1

... Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. ...

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Indicatori di anomalia – Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali – Quaderni Antiriciclaggio

Nell'utilizzare questi strumenti occorre però aver riguardo che, pur avendo questi una funzione importante di orientamento nella valutazione delle operazioni, non costituiscono mai un riferimento esaustivo di tutte le possibili ipotesi di operazione sospetta e neanche la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori può costituire di per sé un motivo sufficiente per qualificare l'operazione quale sospetta: è dunque sempre necessaria da parte del professionista una attenta analisi globale dell'operazione, tendente a valutare l'operazione e il comportamento del cliente negli aspetti che rilevano, o che possono rilevare, per il compimento di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Segnalazioni da parte degli organi di controllo

L'art. 46 definisce gli obblighi a carico degli organi di controllo interni dei soggetti obbligati, precisando che grava **sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione**, l'obbligo di *“comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”*

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Come si effettua la segnalazione ?

l'art. 37 disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti: che è previsto possa avvenire direttamente da parte del professionista per il tramite del data entry reso disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia o, in alternativa, con invio per il tramite dell'Ordine professionale:

il software AS-SOS

disponibile agli iscritti all'indirizzo <https://antiriciclaggiopro.it>

(Informativa CN del 27/6/22: Disattivazione temporanea del servizio)

SEGNALAZIONE OPERAZ SOSPETTA

Articolo 38 Tutela del segnalante – co. 3 *In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che ... l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del PM né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. ...*

Articolo 39 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette – co. 1 *... è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. ...*

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Articolo 55, al comma 4

“
...

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il **divieto di comunicazione** di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.*

”
...

SEGNALAZIONE OPERAZ SOSPETTA

Articolo 58

*“Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro**. ...*

*nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro** ...*

*... Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, **l'importo massimo della sanzione** ...*

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile ...”